

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 c.2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 55 comma 1 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 42 comma 1 e l'art.51 comma 4;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTO la legge regionale 27 aprile 2017, n. 9, che autorizza il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 15 maggio 2017, n. 187 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2017-2019" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

VISTA la direttiva 96/82/CE del consiglio, del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose;

VISTA la direttiva 2012/18/UE del parlamento e del consiglio del 04 luglio 2012 sul controllo dei pericoli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose;

VISTA la legge del 6 agosto 2013, n.96 recante delega per il recepimento delle direttive europee;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999 n.334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" ;

VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005 n.238 "Attuazione della direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" ;

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" e principalmente gli articoli 27 29 e 30 ;

VISTA la nota prot. 29339 del 19 aprile 2017 con cui il Dipartimento dell'Ambiente chiede l'istituzione di due capitoli di entrata in esecuzione dell'art.30 comma 1 dove far affluire gli oneri previsti versati dai gestori, in esecuzione dello stesso;

VISTO il comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo 105 sopra citato con cui si dispone che alle istruttorie tecniche degli artt. 4, 5 comma 2, lettera e) e gli articoli 3,17 e 18 comma 1 lettera b) ed alle ispezioni di cui all'art. 27 connesse all'attuazione

del decreto stesso, si provvede con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite nell'allegato I del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO che in attuazione del punto 2.2. dell'allegato I Gli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori per lo svolgimento delle istruttorie tecniche e le tariffe, versate dai gestori degli stabilimenti di soglia superiore, per le attività svolte dagli ispettori degli enti ed amministrazioni individuati nell'allegato H, sono ripartite tra questi secondo i criteri e con le modalità stabiliti con successiva determinazione del Ministero dell'interno, l'istituzione del corrispondente capitolo di entrata verrà disposta successivamente;

CONSIDERATO che secondo le modalità dell'allegato I punto 3, in attuazione dell'art.30, per le tariffe relative alle ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore, le somme sono versate secondo le modalità stabilite delle Regioni;

RITENUTO pertanto che in attuazione delle modalità indicate nell'allegato I e, con particolare riguardo al punto 3, permettere il versamento degli oneri previsti per le ispezioni di cui all'art.27, in esecuzione dell'art.30 comma 1 è necessario istituire un capitolo di entrata nella rubrica del Dipartimento ambiente denominato " Proventi derivanti da servizi ispettivi e di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose in attuazione della direttiva 2012/18/UE" capitolo 7496 codice siope E.3.01.02.01.030, le cui somme saranno versate secondo quanto disposto dall'art.29 e 30 del decreto legislativo 105/2015 sopra citato;

CONSIDERATO che in attuazione dell'art. 29 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105 le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal citato decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto non si ritiene di istituire apposito capitolo di spesa per il pagamento di missioni e trasferta del personale dipendente richiesto nella citata nota 29339/2017 ;

RITENUTO che per le istruttorie tecniche, si procederà ad istituire apposito capitolo di entrata a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione competente secondo le modalità che saranno stabilite nella determinazione del Ministero ;

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 le opportune variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2017** e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

| ESERCIZIO 2017 | COMPETENZA | CASSA |
|-----------------------|-------------------|--------------|
|-----------------------|-------------------|--------------|

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi provenienti

Titolo 3 – Entrate extra-tributarie

Categoria 2 – Entrata dalla vendita e dall'erogazione dei servizi

di cui al capitolo :

(NUOVA ISTITUZIONE)

7496 Proventi derivanti da servizi ispettivi e di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose in attuazione della direttiva 2012/18/UE
cod.Siope E.3.01.02.01.030
d.lgs 105/2015 -

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 13 giugno 2017

IL RAGIONIERE GENERALE
f.to (Salvatore Sammartano)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
f.to (Amalia Princiotta)